

Liq. Controllata  
N. 2/2024

Rep. n. 12/2024 del 10/05/2024  
Sent. 9/2024

N. R.G. 10/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Proia

Presidente

dott. Paolo Lepidi

Giudice

dott.ssa Francesca Greco

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 10/2024 al *sub 1* avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:

**Elvezio Fantauzzi, (C.F. FNTLVZ61D13A603J)** nato il 13/04/1961, a Balsorano (AQ), e residente in Balsorano (AQ) alla Via Roma n. 2, assistito dall'avv. Antonio Paoluzzi del Foro di Teramo nonché dall'avv. Valentina Leoni del foro di Avezzano, in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Leoni sito in Avezzano, Via Mons. Pio M. Bagnoli, n. 18

DEBITORE RICORRENTE

\*\*\*\*\*

Udita a relazione del giudice relatore designato con decreto del 25/03/2024,  
letto il ricorso proposto dal debitore Elvezio Fantauzzi per l'apertura della liquidazione



controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, tramite l'OCC;  
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente a Balsorano (AQ), comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;  
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;  
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 co. 2 CCII, come da ultimo integrata e modificata in data 17 aprile 2024, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;  
considerato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere:

**a) il presupposto soggettivo:** il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

**b) il presupposto oggettivo:** sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

Nel caso di specie, quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:

- non risulta essere proprietario di beni immobili;
- risulta proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
  - Fiat Punto targata DM962GS acquistata nel 2008 (valore di acquisto € 1.000 circa);
- risulta percepire un reddito medio di € 1.700 circa mensili; le dichiarazioni dei redditi hanno evidenziato un reddito lordo di € 28.258 (2020), € 28.400 (2021), € 1\ .923 (2022);



- risulta titolare di Carta Poste Pay Evolution n. 5333171157094802 con saldo disponibile al 16/02/2024 di euro 264,93 e Carta Poste pay Dedicata a Te n. 5338702101004524, con saldo disponibile di euro 21,17, la citata carta è stata rilasciata dal Comune di Balsorano, ove lo stesso, accredita bonus spesa per le famiglie in difficoltà dell'importo di euro 382,50 l'anno;

L'ammontare del passivo è stato quantificato dall'OCC in € 109.466.81, oltre ad € 1.615,23 per il compenso dell'OCC e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile alla procedura instaurata su domanda del debitore.

Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

osservato che il debitore ha chiesto di accedere alla liquidazione controllata mettendo a disposizione della procedura l'eccedenza stipendiale del fabbisogno vitale, oltre all'intera tredicesima, nonché il saldo della Postepay Evolution pari ad € 264,93, nonché l'autovettura, riservandosi di richiederne l'estromissione per antieconomicità anche tenuto conto della necessità di utilizzare tale vettura per esigenze familiari e lavorative; tenuto conto della valutazione dell'OCC che ha attestato la completezza e l'attendibilità dei dati forniti dal ricorrente, anche alla luce delle verifiche condotte, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda;

rammentato che la liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*;

ritenuto, pertanto, che la liquidazione controllata non possa essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e che, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore debba formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4 CCII;

osservato che tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art.



2740 c.c. in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»;

rilevato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire "l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa" e "La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura."<sup>1</sup>;

ritenuto che la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile debbano cessare, in quanto tutti inopponibili alla presente procedura e che, pertanto, si debba acquisire alla procedura l'intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento;

ritenuto, infatti, che l'art. 144 CCI esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore

<sup>1</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024.



(salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*<sup>2</sup>; ritenuto, infine, che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che la quantifica in rapporto "*all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE*" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore<sup>3</sup>;

tenuto conto della composizione del nucleo familiare, nel quale risultano, oltre al ricorrente, le due figlie maggiori d'età ma ancora studentesse, entrambe iscritte nella famiglia anagrafica dello Stato di Famiglia;

ritenuto, allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 1.400,00 mensili;

ritenuto che il debitore debba provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata, nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, etc.);

rilevato che liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

<sup>2</sup> Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.

<sup>3</sup> Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..



rammentato, infine, che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.) come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene;

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (incluso il bene mobile registrato), attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione dello stesso autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII;

rilevato, infine, che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;

ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;

ritenuto di non poter nominare quale liquidatore l'OCC nella persona della dott.ssa Ruzzo Katiuscia ex art. 270 co. 2 lett. b) CCII, atteso che la stessa, pur risultando iscritta nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, non risulta iscritta all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino, 11 maggio 2023, Trib. Terni, 10 luglio 2023);

ritenuto, invero, che l'art. 270 CCII va coordinato con il disposto del successivo art. 356 CCII che prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza".

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,



DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Elvezio Fantauzzi (C.F. FNTLVZ61D13A603J).

NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.

NOMINA liquidatore l'avv. Daniela D'Angelo, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.

ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 1.400,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.

DISPONE che il liquidatore:



- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
- DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche:
- a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.



DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 30/04/2024

Il Giudice estensore  
*dott.ssa Francesca Greco*

il Presidente  
*dott.ssa Maria Proia*



